SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 943)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1980

Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Statuto delle Nazioni Unite, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848, prevede che tutti i Paesi dell'ONU si impegnino a mettere a disposizione del Consiglio di sicurezza, dietro sua richiesta ed in conformità di accordi speciali, forze e mezzi necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

In tale quadro l'Italia, da alcuni mesi, è già intervenuta — come noto — con l'invio in Libano di un Nucleo elicotteri con compiti di collegamento, trasporto ed evacuazione feriti.

In data 12 aprile 1980 alcuni elicotteri del contingente italiano, sottoposti al fuoco di uno dei reparti contendenti, sono stati distrutti al suolo ed i rimanenti gravemente danneggiati.

Per puro caso il personale militare è rimasto illeso.

L'azione di cui sopra ha posto, tuttavia, in luce l'urgente necessità che detto personale venga tutelato opportunamente per i rischi cui viene sottoposto nello svolgimento di compiti all'estero, in zone soggette ad azioni belliche, non specificatamente coincidenti con quelli istituzionali previsti per le Forze armate.

Trattasi, infatti, di impieghi del tutto particolari che, conseguentemente, devono prevedere particolari garanzie per quanto attiene, tra l'altro, al settore assicurativo in aggiunta ai benefici della stessa natura eventualmente spettanti per analoghe attività svolte in ambito nazionale.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge — nella previsione, peraltro, che l'Italia possa essere chiamata ad assicurare altri più impegnativi interventi — che in sintesi prevede:

all'articolo 1 l'estensione al citato personale, per tutto il periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento, delle norme assicurative, già contemplate dall'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, indipendentemente dall'uso dei mezzi aerei di linea;

all'articolo 2 il conseguente onere finanziario valutato in ragione di lire 80 milioni l'anno.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento sono applicabili, nel periodo di effettiva presenza in dette zone ed indipendentemente dall'uso di mezzi aerei di linea, le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 80 milioni annue, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.